



STATUTO

“PIEMONTE CULTURA APS”

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 (Denominazione)

PIEMONTE CULTURA A.P.S. - SEDE SOCIALE VIA COSTIGLIOLE, 2 - 10141 TORINO - ITALIA - TEL. +39 011 043.70.12 FAX. +39 011 043.31.13 C.F. 97709760017 - P.IVA 10232030014 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ISCRIZIONE AL REGISTRO ASSOCIAZIONI CITTÀ DI TORINO - DELIBERA DI GIUNTA MECCANOGRAFICO N° 2009-02911/001 - 09/5/2009; NOTIFICA PROTOCOLLO 4078 DEL 17/06/2009. E-MAIL: info@piemontecultura.it - WEBSITE: www.piemontecultura.it



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
“PIEMONTE CULTURA”
Piemonte Cultura Aps

E' costituito nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: “Associazione di Promozione Sociale (APS) PIEMONTE CULTURA – in brevis siglabile “**PIEMONTE CULTURA APS**” assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartigita e aconfessionale.

L'acronimo **APS** potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al **Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)** o, qualora operativo, al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

L'Associazione ha sede legale in **Via Costigliole civico 2** nel Comune di **Torino (To)** – 10141.

Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale (APS) è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- *Promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale tendente alla valorizzazione della Cultura e della civiltà regionale, nazionale ed europea;*
- *Favorire, in particolare, i collegamenti e gli scambi culturali fra tutte le popolazioni che territorialmente fanno parte dell'area Piemontese con particolare attenzione alle Minoranze di Lingua Occitana, Francoprovenzale, Walser, Francese e Piemontese;*
- *Portare detta Cultura al di fuori dei suoi confini naturali confrontandola, anche, con quella Mediterranea e d'Oltralpe anche attraverso gli scambi culturali;*



- *Promuovere la tutela della Lingua Piemontese (riconosciuta fra le lingue minoritarie europee dal 1981 (rapporto 4745 del Consiglio d'Europa e censito dall'UNESCO, nell'Atlante delle lingue del mondo in pericolo, tra le lingue meritevoli di tutela);*
- *Promuovere la tutela delle Minoranze Linguistiche Storiche del territorio regionale, provinciale e cittadino, con particolare riferimento alla tutela delle Minoranze Linguistiche – di cui alla Legge 482 del 1999 e secondo quanto sancito dalla Legge della Regione Piemonte n. 26 del 10 aprile 1990 e successive modificazioni – Occitane e Francoprovenzali, ecc. con coinvolgimento delle isole Linguistiche minoritarie di Calabria e Puglia;*
- *Dal 01 ottobre 2014 (da pagina n. 066 alla pagina 069 del Registro delle adunanze del Consiglio Direttivo) è stata aperta la Sezione Folkloristica-Musicale e di Danze Storiche Tradizionali e Musica Popolare denominata IJ DANSEUR DÈL PILON; detta Sezione è finalizzata alla divulgazione, alla valorizzazione e alla promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte attraverso la musica, i canti e gli strumenti tradizionali (Ghironda, Cornamusa, Organetto Diatonico, ecc.) e/o quelli idiofoni (il Tascon Piemontese, il Tamburo da Parata delle Pifferate di Ivrea, il Bouque que son-e Valdostano, ecc.) ma anche attraverso le attività didattiche musicali, coristiche e di danze storiche tradizionali.*

l'Associazione "**PIEMONTE CULTURA APS**" adotta le definizioni e le linee guida delle attività sociali svolte e indirizzate verso "La Cultura Immateriale"; per questa definizione, l'Associazione "**PIEMONTE CULTURA APS**" per le proprie attività e progetti, fa riferimento alle linee guida individuate il 17 ottobre 2003 nel corso della 32^a sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO e nello specifico con la definizione voluta dall'articolo 2 della "Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale":

«S'intendono per "patrimonio culturale immateriale" pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e i saperi – così come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali Associati ad essi – che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale intangibile, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana».

La definizione di questo patrimonio culturale immateriale si manifesta attraverso cinque ambiti dell'attività umana:

1. tradizioni e espressioni orali, *incluso il linguaggio*, intesi come veicolo del patrimonio culturale intangibile;
2. arti dello spettacolo;
3. pratiche sociali, danze storiche tradizionali, riti e feste;
4. conoscenza e pratiche concernenti la natura e l'universo;
5. artigianato tradizionale.

- Protezione della Diversità Culturale.

Anche per le Diversità Culturali l'Associazione "**PIEMONTE CULTURA APS**" s'ispira ai dettami della 33^a Conferenza Generale dell'UNESCO che ha approvato, il 20 ottobre 2005, il testo della Convenzione internazionale sulla protezione e promozione della Diversità delle Espressioni Culturali "Cultura Materiale".

L'Associazione "**PIEMONTE CULTURA APS**" recepisce altresì quanto sancito dall'UNESCO con l'espressione "Cultura Materiale": *«termine di uso relativamente recente in antropologia culturale con la quale si indicano tutti gli aspetti "visibili" di una Cultura, quali i manufatti urbani, gli utensili della vita quotidiana e delle attività produttive. Ne fanno inoltre parte alcune manifestazioni rituali folcloriche (folklore) nel loro aspetto macroscopico.*

La Cultura materiale di ogni gruppo sociale può essere ritenuta costituita cumulativamente dall'insieme dei manufatti, dai comportamenti o pratiche messe in atto per produrli, scambiarli, usarli, romperli, scartarli, dalle attribuzioni di significato relative sia ai manufatti in quanto tali sia al loro impiego. Ognuno di questi tre elementi costitutivi la Cultura materiale è in rapporto con i restanti due con modalità dipendenti dal contesto e dalle reciproche storie».



Pertanto in relazione alle suddette premesse, l'Associazione "PIEMONTE CULTURA APS" si propone di svolgere le proprie attività, prevalentemente in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati che sono attività individuate tra quelle nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017):

- **ATTIVITA' DI EDUCAZIONE/FORMAZIONE** - lettera d).
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **AMBIENTE** - lettera f).
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **CULTURA** – lettere i).
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzare sezioni e gruppi permanenti di lavoro per permettere una migliore razionalizzazione ed efficacia degli interventi;
- Cooperare con altre organizzazioni e istituzioni aventi scopi analoghi o complementari.
- Potrà affiliarsi ad Enti, Organismi ed Associazioni nazionali ed internazionali in cui si riconosca o di cui condivida gli obiettivi;
- Accogliere l'adesione di Associazioni e Circoli che si riconoscano nelle sue attività purché organizzate in forma di APS o ODV così come previsto dalla norma;
- Gestione di corsi, concerti, lezioni, feste di contrada, eventi culturali, spettacoli, aperitivi letterari, mostre, convegni, conferenze, raduni e meeting folkloristici, escursioni, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, centri e luoghi d'incontro e ritrovo, centri d'assistenza e informazione, raccolta gestione e produzione di studi e ricerche, produzioni cinematografiche, fotografiche, librerie e audiovisive, gruppi teatrali e musicali, editoria anche musicale, attività di consulenza a favore di altre Associazioni, interventi diretti nel sociale, nel recupero e mantenimento di opere artistiche e storiche, anche in collaborazione con terzi., nonché la pubblicazione di articoli, giornali periodici o libri di stampa; collaborare con emittenti radio e televisive locali; ottenere finanziamenti pubblici e privati, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste;
- Ogni altra iniziativa e attività utile al perseguimento degli scopi sociali e secondo i disposti e dettami della Legge Regionale del Piemonte del 1 agosto 2018, n. 11, *Disposizioni coordinate in materia di cultura. all'articolo 38 della legge quadro regionale n.11-2018.*

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'Associazione di Promozione Sociale (APS) opera nel territorio della Regione Piemonte.

ART. 6



(Ammissione del Socio)

Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi Associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di Promozione Sociale (APS).

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

Per evitare conflitti d'interesse: non sono accettati Soci che già rivestano Cariche Sociali in altre Associazioni aventi scopi analoghi a **PIEMONTE CULTURA APS**.

L'Ammissione a Socio avviene mediante presentazione di domanda su apposito modulo controfirmato per presentazione da un Socio Fondatore o da due Soci Ordinari e all'accettazione con deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'Ammissione a Socio Ordinario è subordinata al pagamento della quota d'iscrizione entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione da parte del Presidente al candidato.

In caso di rigetto della domanda, l'Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La domanda del Socio minore di età, dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la patria potestà.

Soci Fondatori: coloro che hanno stilato il programma e sottoscritto l'Atto Costitutivo; i Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea alla prima convocazione utile.

Soci Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

Soci Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Cariche e onorificenze: il Consiglio direttivo può inserire nell'Albo d'Oro i Soci meritevoli, honoris causa, di cariche onorifiche quali: Socio Benemerito, Socio Esimio, Socio Proboviro, Socio Sostenitore, Socio Onorario, ecc.

ART. 7 (Diritti e doveri degli Associati)

Gli Associati hanno tutti pari diritti e doveri.



Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota Associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

E il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno; Vigilerà un apposito organismo composto da almeno due Soci Proboviri e/o due Soci Fondatori;
- Versare, se prevista, la quota Associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato non in regola con il versamento della quota annuale decade automaticamente.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento interno, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



ART. 10 (Gli Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare con delega **solamente** un associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione avviene mediante affissione sulla bacheca della Sede Sociale, mediante avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione; oppure con l'invio al recapito postale risultante dalla scheda anagrafica d'iscrizione e/o mediate invio indirizzato al Socio alla casella di posta elettronica fornita all'atto d'iscrizione. L'avviso di convocazione è affisso in bacheca almeno quindici giorni prima dell'Assemblea:

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la Sede Sociale dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali altri regolamenti che dovessero essere necessari per lo svolgimento della vita Associativa;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione - in brevis Consiglio Direttivo - governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. quattro mandati.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione degli Associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante nei confronti dei Terzi e in giudizio. Presiede e convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, trarre assegni, disporre bonifici, versamenti, prelievi, stipulare fidejussioni e mutui, richiedere carte di debito e di credito può sottoscrivere contratti e concedere deleghe ad operare in nome e suo conto.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.



Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, con i medesimi poteri in Consiglio oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato ogniqualvolta il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio della Sua Funzione.

È prevista l'eventuale figura di un Vicepresidente Vicario con poteri di ordinaria amministrazione.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.



Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota Associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede operativa dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede sociale dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio Sociale)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.



Il bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale (APS) e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede sociale dell'Associazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale (APS) può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari)

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 28 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di Promozione Sociale (APS) può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



ART. 31 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione. Norma transitoria;
2. Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad apportare al testo dello Statuto eventuali modifiche che, successivamente all'approvazione assembleare, siano richieste dalla normativa vigente in materia, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.